




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi  
Ufficio del Bilancio

Documento n. 12 – 2018

DDL 334

“Abrogazioni e modifiche di norme”

Note brevi

XVII Legislatura – 7 agosto 2018



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

## **Servizio Studi**

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4884– fax 091 705 4371 – mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

Con nota protocollo n. 5702/SGLEGPG del 6 agosto 2018, è stato trasmesso il disegno di legge n. 334, di iniziativa governativa, recante: “Abrogazione e modifiche di norme”.

Le disposizioni contenute nel predetto disegno di legge sono state integrate a seguito di espressa richiesta da parte degli uffici dell’ARS con successiva ulteriore documentazione relativa alle schede tecniche delle norme proposte.

I predetti chiarimenti sono pervenuti nella serata del medesimo 6 agosto 2018.

Tenuto conto dell’esiguità del tempo a disposizione degli Uffici per l’analisi delle disposizioni contenute nel disegno di legge, di seguito, si riportano delle brevi note a commento delle singole norme che compongono il testo all’esame della commissione Bilancio, al lordo degli stralci già intervenuti.



Art. 1.  
Abrogazioni di norme

**Comma 1.** Gli articoli 17, 22 commi 3 e 4, 23 e 82 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 8 sono abrogati

**NOTA:**

La norma contiene la abrogazione di alcuni articoli della legge regionale n. 8 del 2018 che sono stati censurati dal Consiglio dei ministri, al fine di evitare il sindacato della Corte costituzionale. In particolare, **l'articolo 17** contiene la sospensione del termine per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici fino al termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Tale previsione sarebbe in contrasto con l'articolo 41 della Cost. limitando la libertà di iniziativa economica e con l'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 che definisce le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Pertanto sia che il procedimento amministrativo non abbia avuto inizio sia nell'ipotesi in cui sia stato già avviato, la norma contrasta con il principio della libertà dell'iniziativa economica privata.

**Il comma 3 dell'art. 22** prevede un'ipotesi di collocamento in quiescenza anticipato. La norma è stata impugnata atteso che contrasterebbe con la materia di competenza esclusiva statale della "previdenza sociale", art. 117, comma 1, lett. o), con l'art. 3, principio di uguaglianza e art. 81, per mancata individuazione della copertura finanziaria, essendo suscettibile di introdurre maggiori oneri.

**Il comma 4 dell'art. 22** disciplina l'anticipo della liquidazione del trattamento di fine rapporto a beneficio dei soggetti già in pensione e in attesa della dovuta liquidazione della buonuscita.

La norma non contiene la previsione economica con cui farvi fronte, pertanto in contrasto con l'articolo 81 Cost.

**L'articolo 23** prevede il rimborso degli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione di antincendio di volontario di protezione civile. La norma è stata impugnata per violazione del principio di leale collaborazione, in considerazione del d.P.C.M. del 12 gennaio 2017 che individua in maniera tassativa gli accertamenti medico-legati inclusi nei livelli essenziali di assistenza, tra i quali non figura tale fattispecie.

**L'articolo 82** contiene la erogazione di una quota integrativa del budget delle strutture private accreditate che in seguito a sentenze passate in giudicato risultino essere state vittime di richieste estorsive. Sul punto, nell'impugnativa si legge che la disposizione si pone in contrasto con la materia concorrente della tutela della salute, essendo i criteri di assegnazione del budget connessi al fabbisogno assistenziale programmato.

## Art. 2.

### Modifiche di norme

**Comma 1.** All'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 8 le parole "50 anni" sono sostituite con le parole "30 anni".

#### **NOTA:**

La disposizione contiene la modifica della parte dell'articolo che prevede la durata delle concessioni demaniali marittime. L'articolo 20 della legge regionale n. 8 del 2018 è stato oggetto della impugnativa della delibera del Consiglio dei ministri de 6 luglio 2018, censurabile in quanto i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni rientrano nella materia della libera concorrenza, di competenza esclusiva statale. In particolare, nell'impugnativa si legge che tra i criteri di affidamento delle concessioni rientra anche l'elemento della durata, che non può essere determinata da legge regionale. Sul punto da ultimo la

Corte costituzionale nella sentenza n.40 del 2017 statuisce che nelle materie di competenza statale sono inibiti alle regioni interventi normativi diretti a incidere sulla disciplina dello Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa. La novazione della fonte costituisce, infatti, causa di illegittimità costituzionale della norma regionale per il solo fatto di aver disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, si ritiene che la norma sia legittima solo cassando il riferimento alla durata.

**Comma 2.** All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 8 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:

“1. Nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all'articolo 64, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, devono essere iscritti anche i dipendenti delle società partecipate a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

2. Al personale iscritto all'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 trova applicazione il principio contenuto nell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 secondo il quale le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre società.”.

**NOTA:**

Le disposizioni suscitano una serie di perplessità applicative anche in ordine al superamento dei rilievi effettuati dal Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, in considerazione della brevità dei tempi a disposizione, si ritiene di non poter esprimere alcun parere in merito alle disposizioni contenute.

**Comma 3. *Disposizione stralciata dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno***

**NOTA:**

La norma reca disposizioni in materia pensionistica e di pubblico impiego.

Acquisita la documentazione trasmessa agli uffici dell'Assemblea si rileva comunque la ***non conformità della relazione tecnica*** alle prescrizioni contenute in ultimo nella Circolare n. 15, protocollo n. 38343, del 25 luglio 2018, avente ad oggetto la copertura finanziaria delle leggi e la relazione tecnica. In particolare, le norme di cui al presente comma richiederebbero una relazione tecnica che contenga *“un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari ed al comparto di riferimento”*. Tal che non può che ritenersi non idoneo allo scopo la relazione tecnica presentata all'esame dell'Assemblea regionale siciliana.

**Comma 4.** All'articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

“2. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta e non disperdere le professionalità sanitarie già operanti in ambito penitenziario, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute adotta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.Lvo 15 dicembre 2015, n. 222, apposite linee guida per la disciplina dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970 n. 740 con il personale sanitario operante presso gli Istituti penitenziari, che prevedano l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, laddove previsto dagli accordi collettivi nazionali di categoria, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'Amministrazione penitenziaria di riferimento, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Accordi Collettivi Nazionali.”.



**NOTA:**

Con tale norma si intendono superare i rilievi sollevati in sede di impugnativa sui commi 2, 3 e 4 dell'art. 75 della legge regionale n. 8 del 2018.

Tuttavia, la norma appare riprodurre i medesimi profili di illegittimità dal momento che i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge n. 740 del 1970 continuano ad essere disciplinati dalla stessa legge fino alla relativa scadenza e ove a tempo determinato prorogati per la durata di 12 mesi. Decorso tale termine i rapporti devono ritenersi esauriti. Pertanto la previsione del termine dei trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituirebbe una proroga dei contratti, già oggetto di impugnativa. L' introduzione di linee guida volte a prevedere l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato riproduce i medesimi aspetti problematici relativi al reclutamento speciale previsto dall'art. 20 del dlgs n. 75/2017, che prevede che le risorse di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 siano destinate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 20 e nel rispetto delle relative procedure.

**Art. 3.**

**Norma finale**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.